

Il trust diventa un soggetto come una persona fisica o una società!

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Trust

Scopri di più

La recente [risposta ad interpello n. 170/E/2025](#) del 24 giugno 2025, ha avuto modo di chiarire che il **trasferimento di beni da un trust Alfa ad un trust Beta**, dove i beneficiari del trust Beta sono i medesimi del trust Alfa, **sconta l'imposta di donazione nella misura proporzionale del 8%**, oltre alle **imposte ipocatastali proporzionali in relazione ai beni immobili**, qualificandosi il nuovo trust che riceve i beni come **beneficiario del precedente trust**.

Invero, il contribuente che ha proposto l'istanza aveva prospettato, quale soluzione, la **non applicazione dell'imposta di donazione** e la debenza delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa**, atteso che i **beneficiari rimanevano i medesimi e che i nuovi trust** (nel caso di specie erano tre) rappresentavano una gemmazione del trust precedente, **senza variazione dei beneficiari**.

La risposta dell'Agenzia delle entrate risulta assolutamente **non condivisibile per varie ragioni**. La stessa risulta asistemica e le **motivazioni addotte risultano inconsistenti**. L'ufficio, infatti, evidenzia come anche il trust possa essere qualificato **beneficiario di un altro trust** e afferma che la tassazione proporzionale discenderebbe anche dal fatto che il **primo trust perseguiva uno scopo** (la gestione unitaria del patrimonio), mentre **il secondo trust persegue uno scopo diverso**, ossia il mantenimento dei beneficiari.

Innanzitutto, non è corretto ritenere che il trust possa essere considerato beneficiario, in quanto i soggetti coinvolti, ossia il trustee e il guardiano sono dei gestori, ma non godono dei beni in trust. I soggetti che godranno sono i beneficiari, ma in realtà questi sono **titolari di una mera aspettativa**. Non si può prescindere, nella riforma operata dal D.Lgs. 139/2024 e dal principio di capacità contributiva, che la capacità contributiva in questione discende da un **effettivo arricchimento dei beneficiari**.

L'arricchimento dei beneficiari è il **principio ispiratore** del Legislatore anche in tema di **trust testamentario**. In questo caso, **l'imposta proporzionale** è dovuta non al momento dell'istituzione del trust, ossia al momento del decesso del disponente, ma nella fase finale in cui i **beni passano ai beneficiari**.

Questa impostazione si desume chiaramente dal **nuovo assetto normativo** il quale, ammettendo che il *trustee* possa optare per la **tassazione anticipata nella fase iniziale del *trust*** conferma implicitamente che l'imposizione avvenga nella fase finale. Ma vi è di più. Il principio aveva trovato conferma anche **nell'ipotesi del *trust* "erede"**, di cui alla [risposta a interpello n. 90/E/2024](#). Nel caso di specie, una signora aveva nominato quale **erede un *trust* da lei istituito in vita**. Ebbene, anche in quel caso, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che l'imposta di donazione proporzionale avrebbe trovato applicazione nel **momento del passaggio dei beni dal *trustee* ai beneficiari**.

Ritenere che la dotazione del *trust* Beta possa scontare **l'imposta di donazione proporzionale** e considerare, quindi, il *trust* come un beneficiario significa conferirgli il **ruolo di ente o soggetto giuridico alla stregua di una persona fisica o di una società**.

Che la tesi dell'Agenzia sia asistemica, lo si desume da diversi aspetti che avremo modo di approfondire in futuri interventi.

In questa sede, ipotizzando di **aderire alle tesi dell'Ufficio** ci dobbiamo chiedere se il successivo trasferimento dei beni dal *trust* Beta ai beneficiari **sconti o meno imposta di donazione**. La risposta negativa sembrerebbe la più ragionevole, ma è contraria all'impianto normativo. Dobbiamo, quindi, concludere che **la tassazione dovrà intervenire**. A questo punto, limitandoci ad esaminare l'imposta di donazione, ci dobbiamo chiedere se la **stessa sia dovuta nella misura dell'8%**, tenendo conto del rapporto tra il donante che è il nuovo *trust* e i beneficiari che non **possono essere parenti di un *trust*, o del 4% con le franchigie previste per i discendenti** tenendo, quindi, conto del rapporto di parentela tra il disponente del *trust* originario Alfa e i beneficiari del *trust* Beta.

La seconda risposta pare essere la più ragionevole. Tuttavia, la stessa stride con la precedente tassazione dell'8% **intervenuta nel passaggio da un *trust* all'altro**.

Le argomentazioni dell'Ufficio, relative alla possibilità di fare emergere un profilo impositivo a seguito del mutamento di scopo del *trust* Beta rispetto al *trust* Alfa, **non possono essere accettate**: non si può pensare ad un rapporto biunivoco tra il conseguimento dello scopo del *trust* e la tassazione. Ben potrebbe accadere, infatti, che un ***trust* realizzi il suo scopo riattribuendo i beni al disponente**, fattispecie che non risulta assoggettabile a tassazione.

Peraltro, una domanda sorge spontanea: cos'è lo scopo del *trust*? In linea generale, il macro scopo del *trust* è quello di passare, con modalità particolari, i **beni dal disponente ai beneficiari**. Sotto altri angoli visuali, più circoscritti oggi giorno, il *trust* persegue uno **scopo che è quello di detenere e far gestire il patrimonio ad un soggetto diverso (il *trustee*)**.

Questi temi verranno approfonditi nel master di specializzazione dedicato al *trust* organizzato da Euroconference che partirà il **prossimo 10 novembre** e i cui dettagli sono consultabili al seguente [link](#).